

Delibera n° 786

Estratto del processo verbale della seduta del
17 maggio 2019

oggetto:

LR 9/2009, ART 4. PROGRAMMA REGIONALE DI FINANZIAMENTO IN MATERIA DI POLITICHE DI SICUREZZA PER L'ANNO 2019. APPROVAZIONE RIPARTO II SEZIONE. PRENOTAZIONE SPESA. (EURO 3.900.000,00).

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	assente
Sergio Emidio BINI	Assessore	assente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	presente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianfranco ROSSI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto l'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9, (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) che prevede che la Giunta regionale approvi annualmente, sentito il Consiglio delle Autonomie locali e previo parere della Commissione consiliare competente, il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza;

Richiamata la deliberazione n. 464 del 22 marzo 2019, con la quale la Giunta regionale ha approvato in via definitiva il Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2019 (di seguito denominato Programma), ai sensi del citato articolo 4, comma 1, lettere a), d) ed f) della legge regionale 9/2009;

Considerato che la Sezione II del Programma, partendo dall'analisi delle situazioni di criticità in materia di sicurezza, qualità della vita e dell'ordinata e civile convivenza rilevate sul territorio regionale, prevede il finanziamento degli "Interventi in materia di sicurezza dei Comuni singoli o associati dotati di un Corpo di polizia locale", definendo altresì le priorità, la quantificazione delle risorse, i criteri e le modalità di finanziamento degli interventi medesimi;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della legge regionale 9/2009, per Corpo di polizia locale si intende quello formato da almeno dodici operatori, ridotti a otto qualora il Comune di riferimento sia montano oppure qualora la maggioranza dei Comuni associati sia montana

Considerato che il paragrafo 3 della Sezione I del Programma riporta in tabella le risorse disponibili per l'attuazione del Programma così individuate:

a) per il finanziamento degli interventi di parte capitale previsti dalla Sezione II del Programma euro 3.000.000,00 a carico del capitolo 1717 "Spese relative al Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza - interventi realizzati dagli enti locali - parte capitale" - Missione 03 – programma 02- macroaggregato 203 dello stato di previsione di spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 e per l'anno 2019;

b) per il finanziamento degli interventi di parte corrente previsti dalla Sezione II – paragrafo 3.2 - euro 900.000,00 a carico del capitolo 1710 recante "Spese relative al Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza - interventi realizzati dagli enti locali - parte corrente" Missione 03 – programma 02- macroaggregato 104 " dello stato di previsione di spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 e per l'anno 2019;

c) per il finanziamento degli interventi di parte corrente previsti dalla Sezione III, euro 500.000,00 a carico del capitolo 1710 recante "Spese relative al Programma regionale di finanziamento in materia di sicurezza - interventi realizzati dagli enti locali - parte corrente" Missione 03 – programma 02 - macroaggregato 104" dello stato di previsione di spesa del bilancio per gli anni 2019-2021 e per l'anno 2019;

Considerato che il finanziamento degli interventi di parte corrente di cui alla lettera c), previsti dalla Sezione III del Programma, è assegnato mediante procedura valutativa, secondo termini e modalità demandati a successivo bando da adottarsi con decreto del Direttore del Servizio regionale competente in materia di sicurezza;

Richiamato il paragrafo 3 della Sezione II del Programma che individua gli interventi finanziabili, suddivisi in interventi di parte capitale, a loro volta distinti in interventi di tipologia prioritaria e non prioritaria, e interventi di parte corrente;

Richiamati i criteri di riparto delle risorse per gli interventi di parte capitale e di parte corrente, contenuti nel paragrafo 4 della Sezione II del Programma;

Atteso che, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 5.2 della II Sezione del Programma, il

riparto delle risorse disponibili di cui alle lettere a) e b) avviene con deliberazione della Giunta regionale entro il termine di quarantacinque giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande;

Dato atto che alla data del 23 aprile 2019, termine ultimo per la presentazione delle domande da parte degli enti locali, secondo quanto previsto dal paragrafo 5.1 della Sezione II del Programma, sono pervenute al Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione della Direzione centrale autonomie locali, sicurezza e politiche dell'immigrazione n. 17 domande;

Richiamato il verbale, redatto in data 14 maggio 2019, riportante gli esiti dell'istruttoria del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione sulle domande di finanziamento;

Visto l'articolo 4, comma 4, della legge regionale 9/2009 che attribuisce alla Giunta regionale la competenza al riparto delle risorse in attuazione del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza;

Ritenuto di approvare il piano di riparto, per gli importi indicati a fianco di ciascun beneficiario, contenuto nell'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativi agli interventi previsti dalla Sezione II del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2019, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 464 del 22 marzo 2019;

Preso atto che, ai sensi del paragrafo 5.3 della Sezione II del Programma, entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione della presente deliberazione, a pena di decadenza dal finanziamento, gli enti beneficiari comunicano al Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione, la suddivisione dei finanziamenti assegnati con riferimento ai singoli interventi previsti nelle tipologie di parte capitale e di parte corrente e una descrizione sintetica delle relative modalità di attuazione;

Preso atto, altresì che, entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione sopra richiamata da parte dei beneficiari, con successivo decreto del Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione viene assunto l'impegno di spesa delle risorse disponibili sui capitoli sopra indicati e la contestuale liquidazione, che avviene in un'unica soluzione, come previsto dal paragrafo 5.4 della Sezione II del Programma.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2519 del 28 dicembre 2018, approvato il Bilancio finanziario gestionale 2019 e successive modifiche e integrazioni che attribuisce tra l'altro alla Giunta regionale la prenotazione delle risorse relative ai capitoli 1717 e 1710;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale);

Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti);

Vista la legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 30 (Bilancio di previsione 2019-2021);

Su proposta dell'Assessore regionale alle autonomie locali, sicurezza, immigrazione, politiche comunitarie e corregionali all'estero,

la Giunta regionale all'unanimità

Delibera

- 1.** Per le motivazioni esposte in premessa, è approvato il piano di riparto per gli interventi previsti dalla Sezione II del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2019, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 464 del 22 marzo 2019, per gli importi indicati a fianco di ciascun beneficiario nell'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2.** Con riferimento all'Allegato A, a favore dei soggetti beneficiari è prenotato l'importo complessivo di € 3.900.000,00 nello stato di previsione di spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2019-2021 e del bilancio per l'anno 2019 come segue:
 - a) per il finanziamento degli interventi di parte capitale: € 3.000.000,00 a carico del capitolo n. 1717 - Missione 03 (Ordine pubblico e sicurezza) – programma 02 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - macroaggregato 203 (Contributi agli investimenti), in conto competenza 2019, così suddivisi:
 - € 1.800.000,00 per gli interventi di tipologia prioritaria
 - € 1.200.000,00 per interventi di tipologia non prioritaria
 - b) per il finanziamento degli interventi di parte corrente: € 900.000,00 a carico del capitolo n. 1710 - Missione 03 (Ordine pubblico e sicurezza) – programma 02 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - macroaggregato 104 (trasferimenti correnti) in conto competenza 2019.
- 3.** Ai sensi del paragrafo 5.3 della Sezione II del Programma, entro quarantacinque giorni dalla data di comunicazione della presente deliberazione, a pena di decadenza dal finanziamento, gli enti beneficiari comunicano al Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione, la suddivisione dei finanziamenti assegnati con riferimento ai singoli interventi previsti nelle tipologie di parte capitale e di parte corrente e una descrizione sintetica delle relative modalità di attuazione
- 4.** Entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine previsto per la comunicazione di cui al punto 4. da parte dei beneficiari, con successivo decreto del Direttore del Servizio polizia locale, sicurezza e politiche dell'immigrazione viene assunto l'impegno di spesa delle risorse disponibili sui capitoli sopra indicati e la contestuale liquidazione, che avviene in un'unica soluzione, come previsto dal paragrafo 5.4 della Sezione II del Programma.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE